



Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

A.C. 2119

Dossier n° 252 - Schede di lettura
14 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2119
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	25 settembre 2019
assegnazione:	7 ottobre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (*Partnership Agreement on Relations and Cooperation-PARC*), firmato il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

L'Accordo, frutto di un iter negoziale durato più di due anni, è destinato infatti a sostituire la **Dichiarazione congiunta** sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007. Il PARC è pertanto finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Ue e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania.

In attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (articolo 58, paragrafo 2, dell'Accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali (articoli 3, 4 e 5) e il funzionamento del Comitato misto (*qui il [link ai dettagli della ratifica](#)*).

Il testo si compone di **60 articoli**, suddivisi in **10 Titoli** che, dopo il Titolo I dedicato alle disposizioni generali, disciplinano il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII); il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dal PARC e il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.

In particolare, il **Titolo I (artt. 1-4)** statuisce la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad **intensificare il dialogo** nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali.

Nel **Titolo II (artt. 5-11)**, dedicato al **dialogo politico** e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

Con il **Titolo III (artt. 12-13)** viene esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo **sviluppo sostenibile** nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.

Nell'ambito della **cooperazione in materia economica e commerciale**, il **Titolo IV (artt. 14-28)** sancisce l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca sulle questioni sanitarie e fitosanitarie nonché per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi; viene sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e viene riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In materia di **giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, artt. 29-37)**, l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.

Quanto alla cooperazione in materia di **ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, artt. 38-39)**, le Parti si impegnano ad agevolarne rafforzamento e sviluppo, così come convengono sulla promozione ed agevolazione della cooperazione in materia di **istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII, artt. 40-42)**.

Nel **Titolo VIII (artt. 43-51)**, dedicato alla cooperazione in materia di **sviluppo sostenibile, energia e trasporti**, viene esplicitato, tra il resto, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 (art. 45).

Il **Titolo IX (artt. 52-54)** definisce, quindi, il **quadro istituzionale dell'Accordo**, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione, e istituendo (art. 53) un apposito **Comitato misto** preposto a monitorare il buon andamento dell'intesa, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Infine, il **Titolo X (artt. 55-60)** stabilisce che il testo bilaterale possa essere modificato tramite accordo scritto tra le Parti, disciplinandone altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi, e prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti. In particolare, il PARC entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le Parti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Partenariato sulle relazioni e la cooperazione, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016, approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** contiene una clausola di **invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4**, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accompagnano il disegno di legge presentato al Senato (AS 1111) una relazione illustrativa, una relazione tecnica che ribadisce la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo e un'Analisi tecnico-normativa, dove si sottolinea la necessità dell'intervento normativo ai sensi dell'[articolo 80 della Costituzione](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.